

	ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90	
	TRA	
	IL MINISTERO DELLA SALUTE	
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	
	E	
	REGIONE LOMBARDIA	
	MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO FINALIZZATO AL	
	RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI	
	CENTRALI DELLO STATO E ALLO SVILUPPO DEL PAESE	
	previsto dall'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145	

	Il Ministero della Salute – Direzione Generale della programmazione sanitaria	
	– con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n.5 (C.F. 970233180587) – di	
	seguito “Ministero” – nella persona del Dott. Andrea Urbani	
	E	
	la Regione Lombardia – con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1	
	(C.F. 80050050154) – di seguito “Regione” – nella persona del Presidente	
	Dott. Attilio Fontana	
	congiuntamente “le Parti”.	
	PREMESSO CHE	
	- l'articolo 1, comma 95, della citata legge n. 145 del 2018, il quale ha	
	previsto l'istituzione di un apposito fondo da ripartire nello stato di	
	previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di	
	740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno	

	2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per	
	ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno	
	degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli	
	anni dal 2029 al 2033;	
	- con il comma 95 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 si è	
	provveduto ad operare un rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e	
	lo sviluppo infrastrutturale del Paese;	
	- il successivo comma 96, del citato articolo 1, il quale stabilisce che il	
	fondo di cui al comma 95 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle	
	amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;	
	- che ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della citata legge n. 145 del 2018,	
	“Il fondo di cui al comma 95 è ripartito con uno o più decreti del	
	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro	
	dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla	
	base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello	
	Stato per le materie di competenza”;	
	- la nota prot. n. 22747 del 29 novembre 2018 con la quale il Ministero	
	dell'economia e delle finanze chiede di inviare le proposte di interventi	
	volti allo sviluppo del Paese, che ciascuna amministrazione intende	
	realizzare nell'ambito dei settori di propria competenza;	
	- la nota prot. n. 11930 del 20 dicembre 2018, con la quale il Ministero della	
	salute ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze una prima	
	proposta di interventi afferenti ai settori dell'edilizia sanitaria e della	
	ricerca per un totale complessivo di euro 5.759.341.994,00;	

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2022

	- la nota prot. n. 5746 del 26 marzo 2019 con la quale il Ministero	
	dell'economia e delle finanze chiede di "acquisire le proposte di interventi	
	che ciascuna amministrazione intende realizzare nell'ambito dei settori di	
	propria competenza, secondo un quadro di complessiva coerenza con le	
	dotazioni complessive e annuali comunicate in sede di Consiglio dei	
	ministri n. 50 del 20 marzo 2019" e di trasmettere "una articolazione	
	finanziaria pluriennale delle proposte di interventi per investimenti volti	
	allo sviluppo del Paese già trasmesse in precedenza per la predisposizione	
	del riparto del citato Fondo coerente con le dotazioni annuali", indicando	
	per il Ministero della salute un importo complessivo pari a euro	
	900.000.000,00;	
	- la nota prot. n. 3976 del 17 aprile 2019 dell'Ufficio di Gabinetto di questo	
	Ministero che comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze	
	l'elenco degli interventi per i settori dell'edilizia sanitaria e della ricerca,	
	coerente con l'importo previsto pari ad euro 900.000.000,00, da finanziare	
	con i fondi di cui all'art. 1 comma 95 della legge del 30 dicembre 2018, n.	
	145;	
	- la nota prot. n. 9657 del 21 maggio 2019 con la quale l'Ufficio di	
	Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze rappresenta che	
	"l'elenco delle proposte di intervento è coerente con il totale complessivo	
	delle risorse assegnate dallo schema del DPCM e comunicate in sede di	
	Consiglio dei ministri n. 50 del 20 marzo 2019, non lo è rispetto al riparto	
	annuale delle risorse che presta un profilo finanziario più alto nei primi	
	anni (2019-2024) a fronte di risorse inferiori nel periodo successivo (2025-	

	2033)» e richiede di adeguare le proposte di interventi “in coerenza con le	
	dotazioni complessive e annuali del decreto del Presidente del Consiglio	
	dei Ministri di riparto del Fondo in corso di adozione”;	
	- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2019,	
	registrato alla Corte dei Conti il 12 luglio 2019 al foglio n. 1491, con il	
	quale, tra l’altro, viene attribuito complessivamente al Ministero della	
	salute euro 900.000.000,00 ripartito in euro 54.000.000,00 per il 2019,	
	euro 70.000.000,00 per il 2020, euro 72.000.000,00 per il 2021, euro	
	66.000.000,00 per il 2022, euro 50.000.000,00 per il 2023, euro	
	52.000.000,00 per il 2024, euro 54.000.000,00 per il 2025, euro	
	54.000.000,00 per il 2026, euro 55.000.000,00 per il 2027, euro	
	55.000.000,00 per il 2028, euro 60.000.000,00 per il 2029, euro	
	62.000.000,00 per il 2030, euro 66.000.000,00 per il 2031, euro	
	65.000.000,00 per il 2032, euro 65.000.000,00 per il 2033;	
	- la nota prot. n. 8264 del 08 agosto 2019 con la quale il Ministero della	
	salute comunica al Ministero dell’economia e delle finanze il piano di	
	finanziamento degli interventi, rimodulato in coerenza con il riparto	
	annuale di cui al DPCM 11 giugno 2019;	
	- le note con le quali le competenti Direzioni generali della programmazione	
	sanitaria e della ricerca e dell’innovazione in sanità hanno rappresentato la	
	necessità di rimodulare gli interventi da finanziare, rispettivamente in	
	ragione di un errore materiale e per sopravvenuti motivi di interesse	
	pubblico;	
	- l’articolo 1, comma 105, della richiamata legge n. 145 del 2018, il quale	

	stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo	
	di cui al comma 95, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse	
	assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29	
	dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto	
	generale dello Stato, ciascun Ministero entro il 15 settembre di ogni anno,	
	illustra, in apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma	
	1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi	
	investimenti e utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali	
	criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi;	
	- l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le	
	Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9	
	febbraio 2021, condizionata all'accoglimento della richiesta delle Regioni	
	di dare priorità agli interventi di cui all'allora schema di decreto proposto	
	dal Ministero della Salute, in attuazione dell'articolo 1, comma 95, della	
	legge n. 145/2018;	
	- l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le	
	Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 8	
	luglio 2021 sullo schema di Decreto di questo Ministero in attuazione	
	dell'art 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nella versione	
	diramata il 23 Giugno 2021;	
	- con D.M. 16 luglio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 17 agosto 2021-	
	foglio 2343, ha indicato all'allegato A i progetti di investimento della	
	Regione Lombardia, finanziati con le risorse assegnate dal D.P.C.M 11	
	giugno 2019;	

	- il decreto dirigenziale 124, id. 477860546 del 03/12/2021 e il relativo	
	provvedimento numero 25143 del 07/12/2021, registrato in data	
	15/12/2021 dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della	
	Salute, ai sensi del D.LGS. N. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art 5 Comma	
	1, al numero 1034, impegnano a favore della Regione Lombardia l’importo	
	totale pari ad euro 96.600.000,00 l’intervento e il progetto finanziato con	
	le risorse assegnate dal D.P.C.M. 11 giugno 2019, così come dettagliato	
	nell’Allegato 1 alla presente convenzione;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA	
	QUANTO SEGUE	
	Art. 1 (Premesse)	
	1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.	
	Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)	
	1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all’osservanza delle disposizioni	
	contenute:	
	• nel presente Accordo;	
	• in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo.	
	Art. 3 (Oggetto)	
	1. Con il presente Accordo le Parti individuano le modalità di erogazione dei	
	contributi per i progetti di investimento della Regione Lombardia, di cui al	
	fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali	
	dello Stato e allo sviluppo del Paese, art. 1, comma 95, della Legge 30	
	dicembre 2018, n. 145.	
	Art. 4 (Modalità di esecuzione dell’Accordo)	

	1. Per ogni intervento previsto dalla presente convenzione, la Regione	
	garantisce il rispetto da parte delle Aziende Sanitarie interessate, che	
	assumono la qualità di stazione appaltante, della normativa nazionale e	
	dell'Unione europea in materia di appalti e acquisisce, al riguardo, ogni	
	documentazione che garantisca il rispetto della predetta normativa.	
	2. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la	
	correttezza delle procedure eseguite e della documentazione di cui al comma	
	1.	
	3. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività indicate ai commi	
	1 e 2, la Regione è tenuta a presentare al Ministero relazioni annuali sullo	
	stato di avanzamento dei lavori, nonché l'aggiornamento del cronoprogramma	
	dei lavori di ogni singolo intervento.	
	4. Dopo la sottoscrizione del presente atto, la Regione, ai sensi dell'art. 14,	
	comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, trasmette lo "studio di fattibilità" per ogni	
	singolo intervento predisposto dalle Aziende Sanitarie.	
	5. La Regione, dopo l'approvazione con Determinazione del Direttore	
	Regionale competente, trasmette la documentazione progettuale al Ministero,	
	per il parere di competenza del Nucleo di valutazione e verifica degli	
	investimenti pubblici.	
	6. Il Ministero, entro il termine di 30 giorni dall'acquisizione del parere	
	favorevole del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,	
	eroga alla Regione, per ogni singolo intervento, una quota pari al 5% del	
	finanziamento previsto, da trasferire alla stazione appaltante quale	
	anticipazione utile alle spese per la progettazione da porre a base di gara.	

	L'importo eventualmente eccedente le predette spese può essere utilizzato	
	dalla stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori e deve essere	
	rendicontato dalla medesima al momento della presentazione della richiesta di	
	pagamento dello stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 5.	
	Art. 5 (Pagamenti in corso d'opera)	
	1. I trasferimenti a favore della Regione sono erogati attraverso l'emissione di	
	decreti di pagamento sul capitolo 7112 p. g. 3 dello stato di previsione della	
	spesa del Ministero, mediante versamento dell'importo sul conto di tesoreria	
	unica n. 0306689.	
	La Regione accerta, per ogni singolo intervento, la regolarità e la completezza	
	della documentazione presentata dall'Azienda sanitaria beneficiaria relativa	
	alla richiesta di pagamento degli stati di avanzamento lavori, ed eroga	
	all'Azienda sanitaria l'importo rendicontato, dopo aver ricevuto il relativo	
	trasferimento da parte del Ministero.	
	I trasferimenti, suddivisi per singolo intervento, sono effettuati a seguito della	
	presentazione semestrale di apposita richiesta da parte della Regione,	
	corredata da scheda di sintesi comprovante lo stato di avanzamento dei lavori	
	dell'intervento ed attestante le opere realizzate, le voci di spesa sostenute e il	
	rispetto del cronoprogramma.	
	2. La documentazione da presentare per ottenere l'importo rendicontato deve	
	essere preventivamente approvata con Determinazione del Direttore	
	Regionale competente.	
	3. Il Ministero provvede a trasferire le somme effettivamente rendicontate nei	
	limiti delle somme ad esse assegnate.	

	4. Eventuali ulteriori oneri, che dovessero rendersi necessari per la prosecuzione dei lavori, sono a totale carico della Regione.	
	Art. 6 (Monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche)	
	1. I progetti sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), così come previsto nell'art 1, comma 3, del D.P.C.M. 28 novembre 2018.	
	2. La Regione cura, altresì, l'inserimento dell'intervento programmato, parallelamente ed in coerenza all'alimentazione da parte delle Stazioni Appaltanti della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche nell'applicativo Osservatorio degli Investimenti pubblici in sanità.	
	Art. 7 (Obblighi di diligenza ed informazione)	
	Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:	
	• a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;	
	• a tenere informata l'altra Parte delle attività effettuate.	
	Art. 8 (Riservatezza)	
	1. Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza sui dati e sugli atti oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.	
	Art. 9 (Trattamento dei dati)	
	1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm. e al Regolamento UE n. 2016/679.	

	Art. 10 (Durata e recesso)	
	1. Il presente Accordo decorre dalla data della stipula fino alla comunicazione	
	di avvenuto collaudo dell'intervento finanziato.	
	Art. 11 (Modifiche all'Accordo)	
	1. Le Parti potranno apportare, con la stessa forma di cui al presente Accordo,	
	eventuali modifiche ai patti stabiliti per adeguamenti e mutate esigenze.	
	Art. 12 (Diritto di recesso)	
	1. La Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero si	
	riserva la facoltà di recedere dagli impegni assunti con la presente	
	Convenzione nei confronti della Regione qualora, nel corso dello svolgimento	
	delle attività, intervengano provvedimenti che modifichino la situazione	
	esistente all'atto della stipula del presente atto e ne rendano impossibile la sua	
	conduzione a termine.	
	2. Nel caso di cui al comma 1, sono riconosciute alla Regione le spese	
	sostenute dalla data di ricevimento della comunicazione scritta del recesso,	
	nonché quelle che risultino già definitivamente vincolanti.	
	Art. 13 (Foro competente)	
	1. A tutti gli effetti del presente Accordo e per eventuali giudizi relativi alla	
	sua applicazione, interpretazione ed esecuzione, si conviene che il giudice	
	competente sia in via esclusiva quello del Foro di Roma.	
	Art. 14 (Comunicazioni)	
	1. Le comunicazioni relative al presente Accordo sono inviate ai seguenti	
	indirizzi:	
	per il Ministero: Direzione Generale della programmazione sanitaria del	

[illegible]

ALLEGATO 1 – Regione Lombardia

FONDO FINALIZZATO AL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO E ALLO SVILUPPO DEL PAESE - art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145

[illegible]